

EDIZIONE AGGIORNATA febbraiO 2018



Indice

Fondamenti di liceità del trattamento	4
Informativa	8
Diritti degli interessati	12
Titolare, responsabile, incaricato del trattamento	20
Approccio basato sul rischio del trattamento e	
misure di accountability di titolari e responsabili	24
Trasferimenti di dati verso Paesi terzi	
e organismi internazionali	30
Appendice – Linee guida WP29	34

Introduzione

La Guida intende offrire un panorama delle principali problematiche che imprese e soggetti pubblici dovranno tenere presenti in vista della piena applicazione del regolamento, in vigore dal 25 maggio 2018.

Attraverso raccomandazioni specifiche vengono suggerite alcune azioni che possono essere intraprese sin d'ora perché fondate su disposizioni precise del regolamento che non lasciano spazi a interventi del legislatore nazionale (come invece avviene per altre norme del regolamento, in particolare quelle che disciplinano i trattamenti per finalità di interesse pubblico ovvero in ottemperanza a obblighi di legge).

Vengono, inoltre, segnalate alcune delle principali novità introdotte dal regolamento rispetto alle quali sono suggeriti possibili approcci.

La presente Guida è soggetta a integrazioni e modifiche alla luce dell'evoluzione della riflessione a livello nazionale ed europeo



Fondamenti di liceità del trattamento


Il regolamento conferma che ogni trattamento deve trovare fondamento in un'idonea base giuridica; i fondamenti di liceità del trattamento sono indicati all'art. 6 del regolamento e coincidono, in linea di massima, con quelli previsti attualmente dal Codice privacy - d.lgs. 196/2003 (consenso, adempimento obblighi contrattuali, interessi vitali della persona interessata o di terzi, obblighi di legge cui è soggetto il titolare, interesse pubblico o esercizio di pubblici poteri, interesse legittimo prevalente del titolare o di terzi cui i dati vengono comunicati).

In particolare:

Consenso



- Per i dati "sensibili" (si veda art. 9 regolamento) il consenso deve essere "esplicito"; lo stesso dicasi per il consenso a decisioni basate su trattamenti automatizzati (compresa la pro lazione art. 22).
 Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di pro lazione e decisioni automatizzate del Gruppo "Articolo 29" (WP 251), qui disponibili: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/pro lazione.
- Non deve essere necessariamente "documentato per iscritto", né
 è richiesta la "forma scritta", anche se questa è modalità idonea a
 con gurare l'inequivocabilità del consenso e il suo essere "esplicito"
 (per i dati sensibili); inoltre, il titolare (art. 7.1) deve essere in grado di
 dimostrare che l'interessato ha prestato il consenso a uno speci co
 trattamento.





- Deve essere, in tutti i casi, libero, speci co, informato e inequivocabile e non è ammesso il consenso tacito o presunto (no a caselle pre-spunta te su un modulo).
- Deve essere manifestato attraverso "dichiarazione o azione positiva inequivocabile" (per approfondimenti, si vedano considerando 39 e 42 del regolamento).

Raccomandazioni

Il consenso raccolto precedentemente al 25 maggio 2018 resta valido se ha tutte le caratteristiche sopra individuate. In caso contrario, è opportuno adoperarsi prima di tale data per raccogliere nuovamente il consenso degli interessati secondo quanto prescrive il regolamento, se si vuole continuare a fare ricorso a tale base giuridica.

In particolare, occorre veri care che la richiesta di consenso sia **chiaramente distinguibile** da altre richieste o dichiarazioni rivolte all'in teressato (art. 7.2), per esempio all'interno di modulistica. Prestare attenzione alla formula utilizzata per chiedere il consenso: deve essere comprensibile, semplice, chiara (art. 7.2). I soggetti pubblici non devono, di regola, chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali (si vedano considerando 43, art. 9, altre disposizioni del Codice: artt. 18, 20).

Interesse vitale di un terzo



 Si può invocare tale base giuridica solo se nessuna delle altre condizioni di liceità può trovare applicazione (si veda considerando 46).

Interesse legittimo prevalente di un titolare o di un terzo



 Il bilanciamento fra legittimo interesse del titolare o del terzo e diritti e libertà dell'interessato non spetta all'Autorità ma è compito dello stesso titolare; si tratta di una delle principali espressioni del principio di "responsabilizzazione" introdotto dal nuovo pacchetto protezione dati.



- L'interesse legittimo del titolare o del terzo deve prevalere sui diritti e le libertà fondamentali dell'interessato per costituire un valido fondamento di liceità.
- Il regolamento chiarisce espressamente che l'interesse legittimo del titolare non costituisce idonea base giuridica per i trattamenti svolti dalle autorità pubbliche in esecuzione dei rispettivi compiti.

Raccomandazioni

Il regolamento o re alcuni criteri per il bilanciamento in questione (si veda considerando 47) e soprattutto appare utile fare riferimento al documento pubblicato dal Gruppo "Articolo 29" sul punto (WP217).

Si confermano, inoltre, nella sostanza, i requisiti indicati dall'Autorità nei propri provvedimenti in materia di bilanciamento di interessi (si veda, per esempio, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680 con riguardo all'utilizzo della video sorveglianza; http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/6068256 in merito all'utilizzo di sistemi di rile vazione informatica anti-frode; ecc.) con particolare riferimento agli esiti delle veri che preliminari condotte dall'Autorità, con eccezione ovviamen te delle disposizioni che il regolamento ha espressamente abrogato (per esempio: obbligo di noti ca dei trattamenti). I titolari dovrebbero condurre la propria valutazione alla luce di tutti questi principi.





Informativa

Contenuti dell'informativa



- I contenuti dell'informativa sono elencati in modo tassativo negli articoli 13, paragrafo 1, e 14, paragrafo 1, del regolamento e in parte sono più ampi rispetto al Codice. In particolare, il titolare deve sempre speci care i dati di contatto del RPD-DPO (Responsabile della protezione dei dati Data Protection Officer), ove esistente, la base giuridica del trattamento, qual è il suo interesse legittimo se quest'ul timo costituisce la base giuridica del trattamento, nonché se trasferisce i dati personali in Paesi terzi e, in caso a ermativo, attraverso quali strumenti (esempio: si tratta di un Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea; si utilizzano BCR di gruppo; sono state inserite speci che clausole contrattuali modello, ecc.).
- Il regolamento prevede anche ulteriori informazioni in quanto
 "necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente": in
 particolare, il titolare deve speci care il periodo di conservazione dei
 dati o i criteri seguiti per stabilire tale periodo di conservazione, e il
 diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo.
- Se il trattamento comporta processi decisionali automatizzati (anche la profilazione), l'informativa deve speci carlo e deve indicare anche la logica di tali processi decisionali e le conseguenze previste per l'inte ressato.

Tempi dell'informativa



Nel caso di dati personali non raccolti direttamente presso l'interessa to (art. 14 del regolamento), l'informativa deve essere fornita entro un
termine ragionevole che non può superare 1 mese dalla raccolta, oppure
al momento della comunicazione (non della registrazione) dei dati
(a terzi o all'interessato) (diversamente da quanto prevede attualmente
l'art. 13, comma 4, del Codice).

Modalità dell'informativa



- Il regolamento speci ca molto più in dettaglio rispetto al Codice le ca
 ratteristiche dell'informativa, che deve avere forma concisa, trasparente,
 intelligibile per l'interessato e facilmente accessibile; occorre utilizzare un
 linguaggio chiaro e semplice, e per i minori occorre prevedere informative
 idonee (si veda anche considerando 58).
- L'informativa è data, in linea di principio, per iscritto e preferibilmente in formato elettronico (soprattutto nel contesto di servizi online: si vedano art. 12, paragrafo 1, e considerando 58), anche se sono ammessi "altri mezzi", quindi può essere fornita anche oralmente, ma nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra (art. 12, paragrafo 1). Il regolamento ammette, soprattutto, l'utilizzo di icone per presentare i contenuti dell'informativa in forma sintetica, ma solo "in combinazione" con l'informativa estesa (art. 12, paragrafo 7); queste icone dovranno essere identiche in tutta l'Ue e saranno de nite prossimamente dalla Commissione europea.
- Sono inoltre parzialmente diversi i requisiti che il regolamento fissa per l'esonero dall'informativa (si veda art. 13, paragrafo 4 e art. 14, paragrafo 5 del regolamento, oltre a quanto previsto dall'articolo 23, paragrafo 1, di quest'ultimo), anche se occorre sottolineare che spetta al titolare,

Informativa



- in caso di dati personali raccolti da fonti diverse dall'interessato, valutare se la prestazione dell'informativa agli interessati comporti uno sforzo sproporzionato (si veda art. 14, paragrafo 5, lettera b)) a di erenza di quanto prevede l'art. 13, comma 5, lettera c) del Codice.
- L'informativa (disciplinata nello speci co dagli artt. 13 e 14 del regolamento) deve essere fornita all'interessato prima di effettuare la raccolta dei dati (se raccolti direttamente presso l'interessato art. 13 del regolamento).
 Se i dati non sono raccolti direttamente presso l'interessato (art. 14 del regolamento), l'informativa deve comprendere anche le categorie dei dati personali oggetto di trattamento. In tutti i casi, il titolare deve speci care la propria identità e quella dell'eventuale rappresentante nel territorio italiano, le finalità del trattamento, i diritti degli interessati (compreso il diritto alla portabilità dei dati), se esiste un responsabile del trattamento e la sua identità, e quali sono i destinatari dei dati.

NOTA: ogni volta che le nalità cambiano il regolamento impone di informarne l'interessato prima di procedere al trattamento ulteriore.

Raccomandazioni

È opportuno che i titolari di trattamento verifichino la rispondenza delle informative attualmente utilizzate a tutti i criteri sopra delineati, con particolare riguardo ai contenuti obbligatori e alle modalità di redazione, in modo da apportare le modi che o le integrazioni eventualmente necessarie ai sensi del regolamento.

Il regolamento supporta chiaramente il concetto di **informativa "stratificata"**, più volte esplicitato dal Garante nei suoi provvedimenti (si veda http://www.ga ranteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680

relativo all'utilizzo di un'icona speci ca per i sistemi di videosorveglianza con o senza operatore; http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1246675 contenente prescrizioni analoghe rispetto all'utilizzo associato di sistemi biometrici e di videosorveglianza in istituti bancari), in particolare attraverso l'impiego di icone associate (in vario modo) a contenuti più estesi, che devono essere facilmente accessibili, e promuove l'utilizzo di strumenti elettronici per garantire la massima di usione e sempli care la prestazione delle informative.

I titolari potranno, dunque, una volta adeguata l'informativa nei termini sopra indicati, continuare o iniziare a utilizzare queste modalità per la prestazione dell' informativa, comprese le icone che l'Autorità ha in questi anni suggerito nei suoi provvedimenti (videosorveglianza, banche, ecc.) – in attesa della de nizione di icone standardizzate da parte della Commissione.

Dovranno essere adottate anche le misure organizzative interne idonee a garantire il rispetto della tempistica: il termine di 1 mese per l'informativa all'interessato è chiaramente un termine massimo, e occorre ricordare che l'art.

14, paragrafo 3, lettera a), del regolamento menziona in primo luogo che il termine deve essere "ragionevole".

Poiché spetterà al titolare valutare lo sforzo sproporzionato richiesto dall'in formare una pluralità di interessati, qualora i dati non siano stati raccolti presso questi ultimi, e salva l'esistenza di speci che disposizioni normative nei termini di cui all'art. 23, paragrafo 1, del regolamento, sarà utile fare riferimento ai criteri evidenziati nei provvedimenti con cui il Garante ha riconosciuto negli anni l'esistenza di tale sproporzione (si veda, in particolare, il provvedimento del 26 novembre 1998 – http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39624; più di recente, fra molti, http://www.garante privacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3864423 in tema di esonero dagli obblighi di informativa).



Diritti degli interessati

Modalità per l'esercizio dei diritti

Le modalità per l'esercizio di tutti i diritti da parte degli interessati sono stabilite, in via generale, negli artt. 11 e 12 del regolamento.



- Il termine per la risposta all'interessato è, per tutti i diritti (compreso il diritto di accesso), 1 mese, estendibile no a 3 mesi in casi di particolare complessità; il titolare deve comunque dare un riscontro all'interessato entro 1 mese dalla richiesta, anche in caso di diniego.
- Spetta al titolare valutare la complessità del riscontro all'interessato e stabilire l'ammontare dell'eventuale contributo da chiedere all'interes sato, ma soltanto se si tratta di richieste manifestamente infondate o eccessive (anche ripetitive) (art.12, paragrafo 5), a di erenza di quanto prevedono gli art. 9, comma 5, e 10, commi 7 e 8, del Codice, ovvero se sono chieste più "copie" dei dati personali nel caso del diritto di accesso (art. 15, paragrafo 3); in quest'ultimo caso il titolare deve tenere conto dei costi amministrativi sostenuti. Il riscontro all'interessato di regola deve avvenire in forma scritta anche attraverso strumenti elettronici che ne favoriscano l'accessibilità; può essere dato oralmente solo se così richiede l'interessato stesso (art. 12, paragrafo 1; si veda anche art. 15, paragrafo 3).
- La risposta fornita all'interessato non deve essere solo "intelligibile", ma anche concisa, trasparente e facilmente accessibile, oltre a utilizzare un linguaggio semplice e chiaro.



- Il titolare del trattamento deve agevolare l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, adottando ogni misura (tecnica e organizzativa) a ciò idonea. Benché sia il solo titolare a dover dare riscontro in caso di esercizio dei diritti (art. 15-22), il responsabile è tenuto a collaborare con il titolare ai ni dell'esercizio dei diritti degli interessati (art. 28, paragrafo 3, lettera e)).
- L'esercizio dei diritti è, in linea di principio, gratuito per l'interessato, ma possono esservi eccezioni (si veda il paragrafo "Cosa cambia").
 Il titolare ha il diritto di chiedere informazioni necessarie a identi care l'interessato, e quest'ultimo ha il dovere di fornirle, secondo modalità idonee (si vedano, in particolare, art. 11, paragrafo 2 e art. 12, paragrafo 6).
- Sono ammesse deroghe ai diritti riconosciuti dal regolamento, ma solo sul fondamento di disposizioni normative nazionali, ai sensi dell'articolo 23 nonché di altri articoli relativi ad ambiti speci ci (si vedano, in particolare, art. 17, paragrafo 3, per quanto riguarda il diritto alla cancellazione/"oblio", art. 83 trattamenti di natura giornali stica e art. 89 trattamenti per nalità di ricerca scienti ca o storica o di statistica).

Raccomandazioni

È opportuno che i titolari di trattamento adottino le misure tecniche e organizzative eventualmente necessarie per favorire l'esercizio dei diritti e il riscontro alle richieste presentate dagli interessati, che – a di erenza di quanto attualmente previsto – dovrà avere per impostazione prede nita forma scritta (anche elettronica). Potranno risultare utili le indicazioni fornite dal Garante nel corso degli anni con riguardo all'intelligibilità del riscontro fornito agli interessati e alla completezza del riscontro stesso (si vedano varie decisioni relative a ricorsi contenute nel Bollettino dell'Autorità pubblicato qui: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/766652, e più recentemen te, fra molti, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1449401 in materia di dati sanitari, ovvero http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb-display/docweb/1290018 in materia di dati telematici).

Quanto alla de nizione eventuale di un contributo spese da parte degli interessati, che il regolamento rimette al titolare del trattamento, l'Autorità intende valutare l'opportunità di de nire linee-guida speci che (anche sul fondamento delle determinazioni assunte sul punto nel corso degli anni: si veda in particolare la Deliberazione n. 14 del 23 dicembre 2004 - http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-di splay/docweb/1104892), di concerto con le altre autorità Ue, alla luce di quanto prevede l'art. 70 del regolamento con riguardo ai compiti del Board.

Diritto di accesso (art. 15)



- Il diritto di accesso prevede in ogni caso il diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- Fra le informazioni che il titolare deve fornire non rientrano le "modalità" del trattamento, mentre occorre indicare il periodo di conservazione previsto o, se non è possibile, i criteri utilizzati per de nire tale periodo, nonché le garanzie applicate in caso di trasferimento dei dati verso Paesi terzi.

Raccomandazioni

Oltre al rispetto delle prescrizioni relative alla modalità di esercizio di que sto e degli altri diritti (si veda "Modalità per l'esercizio dei diritti"), i titolari possono consentire agli interessati di consultare direttamente, da remoto e in modo sicuro, i propri dati personali (si veda considerando 68).





Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art.17)



- Il diritto cosiddetto "all'oblio" si con gura come un diritto alla cancel lazione dei propri dati personali in forma ra orzata. Si prevede, infatti, l'obbligo per i titolari (se hanno "reso pubblici" i dati personali dell'inte ressato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web) di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi "qualsiasi link, copia o riproduzione" (si veda art. 17, paragrafo 2).
- Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all'art. 7, com ma 3, lettera b), del Codice, poiché l'interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento (si veda art. 17, paragrafo 1).



Diritto di limitazione del trattamento (art. 18)



- Si tratta di un diritto diverso e più esteso rispetto al "blocco" del trattamento di cui all'art. 7, comma 3, lettera a), del Codice: in particolare, è esercitabile non solo in caso di violazione dei presupposti di liceità del trattamento (quale alternativa alla cancellazione dei dati stessi), bensì anche se l'interessato chiede la rettifica dei dati (in attesa di tale rettifica da parte del titolare) o si oppone al loro trattamento ai sensi dell'art. 21 del regolamento (in attesa della valutazione da parte del titolare).
- Esclusa la conservazione, ogni altro trattamento del dato di cui si chiede la limitazione è vietato a meno che ricorrano determinate circostanze (consenso dell'interessato, accertamento diritti in sede giudiziaria, tutela diritti di altra persona sica o giuridica, interesse pubblico rilevante).

Raccomandazioni

Il diritto alla limitazione prevede che il dato personale sia "contrassegnato" in attesa di determinazioni ulteriori; pertanto, è opportuno che i titolari prevedano nei propri sistemi informativi (elettronici o meno) misure ido nee a tale scopo.

Diritti degli interessati

Diritto alla portabilità dei dati (art. 20)



- Si tratta di uno dei nuovi diritti previsti dal regolamento, anche se non è del tutto sconosciuto ai consumatori (si pensi alla portabilità del numero telefonico).
- Non si applica ai trattamenti non automatizzati (quindi non si appli ca agli archivi o registri cartacei) e sono previste speci che condizioni per il suo esercizio; in particolare, sono portabili solo i dati trattati con il consenso dell'interessato o sulla base di un contratto stipulato con l'interessato (quindi non si applica ai dati il cui trattamento si fonda sull'interesse pubblico o sull'interesse legittimo del titolare, per esem pio), e solo i dati che siano stati "forniti" dall'interessato al titolare (si veda il considerando 68 per maggiori dettagli).
- Inoltre, il titolare deve essere in grado di trasferire direttamente i dati portabili a un altro titolare indicato dall'interessato, se tecnicamente possibile.

Raccomandazioni

Il Gruppo "Articolo 29" ha pubblicato recentemente linee-guida specifiche dove sono illustrati e spiegati i requisiti e le caratteristiche del diritto alla portabilità con particolare riguardo ai diritti di terzi interessati i cui dati siano potenzialmente compresi fra quelli "relativi all'interessato" di cui quest'ultimo chiede la portabilità (versione italiana con le relative FAQ qui disponibile: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/portabilita).

Al riguardo, si ricordano i numerosi provvedimenti con cui l'Autorità ha indicato criteri per il bilanciamento fra i diritti e le libertà fondamentali di terzi e quelli degli interessati esercitanti i diritti di cui all'art. 7 del Codi ce (si vedano, fra molti, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3251012 e, con riguardo all'attività bancaria in generale, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1457247).

Poiché la trasmissione dei dati da un titolare all'altro prevede che si utiliz zino formati interoperabili, i titolari che ricadono nel campo di applicazio ne di questo diritto dovrebbero adottare sin da ora le misure necessarie a produrre i dati richiesti in un **formato interoperabile** secondo le indicazio ni fornite nel considerando 68 e nelle linee-guida del Gruppo "Articolo 29".





Titolare, responsabile, incaricato del trattamento

Il regolamento:



- disciplina la contitolarità del trattamento (art. 26) e impone ai titolari di de nire speci camente (con un atto giuridicamente valido ai sensi del diritto nazionale) il rispettivo ambito di responsabilità e i compiti con particolare riguardo all'esercizio dei diritti degli interessati, che hanno comunque la possibilità di rivolgersi indi erentemente a uno qualsiasi dei titolari operanti congiuntamente;
- ssa più dettagliatamente (rispetto al Codice) le caratteristiche dell'atto con cui il titolare designa un responsabile del trattamento attribuendogli speci ci compiti: deve trattarsi, infatti, di un contratto (o altro atto giuridico conforme al diritto nazionale) e deve disciplinare tassativamente almeno le materie riportate al paragrafo 3 dell'art. 28 al ne di dimostrare che il responsabile fornisce "garanzie su cienti" quali, in particolare, la natura, durata e nalità del trattamento o dei trattamenti assegnati, e categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel regolamento;
- consente la nomina di sub-responsabili del trattamento da parte di un responsabile (si veda art. 28, paragrafo 4), per speci che attività di trattamento, nel rispetto degli stessi obblighi contrattuali che legano titolare e responsabile primario; quest'ultimo risponde dinanzi al titolare dell'inadempimento dell'eventuale sub-responsabile, anche ai ni del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento, salvo

dimostri che l'evento dannoso "non gli è in alcun modo imputabile" (si veda art. 82, paragrafo 1 e paragrafo 3);

 prevede obblighi specifici in capo ai responsabili del trattamento, in quanto distinti da quelli pertinenti ai rispettivi titolari. Ciò riguarda, registro dei trattamenti svolti (ex art. 30, in particolare, la tenuta del paragrafo 2); l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento); la designazione di un RPD-DPO (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di responsabili della protezione dei dati recente mente adottate dal Gruppo "Articolo 29", qui disponibili: www.garante privacy.it/regolamentoue/rpd), nei casi previsti dal regolamento o dal diritto nazionale (si veda art. 37 del regolamento). Si ricorda, inoltre, che anche il responsabile non stabilito nell'Ue dovrà designare un rappresentante in Italia quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 27, paragrafo 3, del regolamento – diversamente da quanto prevedeva l'art. 5, comma 2, del Codice.



Il regolamento de nisce caratteristiche soggettive e responsabilità di titolare e responsabile del trattamento negli stessi termini di cui alla direttiva 95/46/CE e, quindi, al Codice italiano. Pur non prevedendo espressamente la figura dell' "incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (si veda, in particolare, art. 4, n. 10, del regolamento).



Raccomandazioni

I titolari di trattamento dovrebbero valutare attentamente l'esistenza di eventuali situazioni di contitolarità (si vedano, in proposito, le indicazioni fornite dal Garante in vari provvedimenti, fra cui http://www.garantepri vacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/39785), essendo obbligati in tal caso a stipulare l'accordo interno di cui parla l'art. 26, paragrafo 1, del regolamento. Sarà necessario, in particolare, individuare il "punto di contatto per gli interessati" previsto dal suddetto articolo ai ni dell'esercizio dei diritti previsti dal regolamento.

I titolari di trattamento dovrebbero veri care che i contratti o altri atti giuridici che attualmente disciplinano i rapporti con i rispettivi responsa bili siano conformi a quanto previsto, in particolare, dall'art. 28, paragrafo 3, del regolamento. Dovranno essere apportate le necessarie integrazioni o modi che, in particolare qualora si intendano designare sub-responsa bili nei termini sopra descritti. La Commissione e le autorità nazionali di controllo (fra cui il Garante) stanno valutando la de nizione di clausole contrattuali modello da utilizzare a questo scopo.

Attraverso l'adesione a codici deontologici ovvero l'adesione a schemi di certi cazione il responsabile può dimostrare le "garanzie su cienti" di cui all'art. 28, paragra 1 e 4. Il Garante sta valutando i codici deontologi ci attualmente vigenti per alcune tipologie di trattamento nell'ottica dei requisiti ssati nel regolamento (art. 40), mentre per quanto concerne gli schemi di certi cazione occorrerà attendere anche l'intervento del legislatore nazionale che dovrà stabilire alcune modalità di accreditamento dei soggetti certi catori (se diversi dal Garante: si veda art. 43). In ogni caso, il Gruppo "Articolo 29" sta lavorando sui temi e sarà opportuno tenere conto degli sviluppi che interverranno in materia nei prossimi mesi.

Le disposizioni del Codice in materia di incaricati del trattamento sono pienamente compatibili con la struttura e la loso a del regolamento, in particolare alla luce del principio di "responsabilizzazione" di titolari e responsabili del trattamento che prevede l'adozione di misure atte a garantire proattivamente l'osservanza del regolamento nella sua interezza. In questo senso, e anche alla luce degli artt. 28, paragrafo 3, lettera b), 29, e 32, paragrafo 4, in tema di misure tecniche e organizzative di sicurezza, si ritiene che titolari e responsabili del trattamento possano mantenere in essere la struttura organizzativa e le modalità di designa zione degli incaricati di trattamento così come delineatesi negli anni anche attraverso gli interventi del Garante (si veda art. 30 del Codice e, fra molti, http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/ docweb-display/docweb/1507921, ovvero http://www.garanteprivacy. it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1508059 per quanto riguarda la pubblica amministrazione, ovvero http://www.garante privacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1813953 in materia di tracciamento delle attività bancarie) in quanto misure atte a garantire e dimostrare "che il trattamento è e ettuato conformemente" al regolamento (si veda art. 24, paragrafo 1, del regolamento).





Approccio basato sul rischio e misure di accountability di titolari e responsabili



- Il regolamento pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili ossia, sull' adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento (si vedano artt. 23-25, in particolare, e l'intero Capo IV del regolamento).
 Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati in quanto viene a dato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garan zie e i limiti del trattamento dei dati personali nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri speci ci indicati nel regolamento.
- Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "data protection by default and by design" (si veda art. 25), ossia dalla necessità di con gurare il trattamento prevedendo in dall'inizio le garanzie indispensabili "al ne di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire a monte, prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio ("sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso", secondo quanto a erma l'art. 25, paragrafo 1 del regolamento) e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da parte dei titolari che devono sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili.
- Fondamentali fra tali attività sono quelle connesse al secondo criterio indivi duato nel regolamento rispetto alla gestione degli obblighi dei titolari, ossia il rischio inerente al trattamento. Quest'ultimo è da intendersi come rischio

di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (si vedano conside rando 75-77); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (si vedano artt. 35-36) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi (si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di valutazione di impatto sulla prote zione dei dati del Gruppo "Articolo 29", qui disponibili: www.garanteprivacy. it/regolamentoue/DPIA). All'esito di questa valutazione di impatto il titola re potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare su cientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'Autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamen to, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall'ammonimento del titolare no alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento.



le al ne di garantire uniformità di approccio e fornire ausili interpretativi e analitici: il Comitato è chiamato, infatti, a produrre linee-guida e altri documenti di indirizzo su queste e altre tematiche connesse, anche per garantire quegli adattamenti che si renderanno necessari alla luce dello sviluppo delle tecnologie e dei sistemi di trattamento dati.

Nei paragra seguenti si richiamano **alcune delle principali novità** in termini di adempimenti da parte di titolari e responsabili del trattamento.

Registro dei trattamenti



• Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non e ettuano trattamenti a rischio (si veda art. 30, paragrafo 5), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30. Si tratta di uno strumento fondamentale non soltanto ai ni dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trat tamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Raccomandazioni

La tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento forma
le bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali.
Per tale motivo, si invitano tutti i titolari di trattamento e i responsabili,
a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi neces
sari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata rico

gnizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche – ove già non condotta. I contenuti del registro sono ssati, come detto, nell'art. 30; tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

Misure di sicurezza



 Le misure di sicurezza devono "garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio" del trattamento (art. 32, paragrafo 1); in questo senso, la lista di cui al paragrafo 1 dell'art. 32 è una lista aperta e non esaustiva ("tra le altre, se del caso"). Per lo stesso motivo, non potranno sussistere dopo il 25 maggio 2018 obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza (ex art. 33 Codice) poiché tale valutazione sarà rimessa, caso per caso, al titolare e al responsabile in rapporto ai rischi speci camente indivi duati come da art. 32 del regolamento. Si richiama l'attenzione anche sulla possibilità di utilizzare l'adesione a speci ci codici di condotta o a schemi di certi cazione per attestare l'adeguatezza delle misure di sicurezza adot tate. Tuttavia, l'Autorità potrà valutare la de nizione di linee-guida o buone prassi sulla base dei risultati positivi conseguiti in questi anni; inoltre, per al cune tipologie di trattamenti (quelli di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettere c) ed e) del regolamento) potranno restare in vigore (in base all'art. 6, paragrafo 2, del regolamento) le misure di sicurezza attualmente previste attraverso le disposizioni di legge volta per volta applicabili: è il caso, in particolare, dei trattamenti di dati sensibili svolti dai soggetti pubblici per nalità di rilevante interesse pubblico nel rispetto degli speci ci regolamenti attua tivi (ex artt. 20 e 22 Codice), ove questi ultimi contengano disposizioni in materia di sicurezza dei trattamenti.



Notifica delle violazioni di dati personali



 A partire dal 25 maggio 2018, tutti i titolari – e non soltanto i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, come avviene oggi – dovranno noti care all'Autorità di controllo le violazioni di dati perso entro 72 ore e comunque "senza ingiusti nali di cui vengano a conoscenza, cato ritardo", ma soltanto se ritengono probabile che da tale violazione derivino rischi per i diritti e le libertà degli interessati (si veda considerando 85). Pertanto, la notifica all'Autorità dell'avvenuta violazione toria, essendo subordinata alla valutazione del rischio per gli interessati che spetta, ancora una volta, al titolare. Se la probabilità di tale rischio è eleva ta, si dovrà informare delle violazione anche gli interessati, sempre "senza ingiusti cato ritardo"; fanno eccezione le circostanze indicate al paragrafo 3 dell'art. 34, che coincidono solo in parte con quelle attualmente menzio nate nell'art. 32-bis del Codice. I contenuti della notifica all'Autorità e della comunicazione agli interessati sono indicati, in via non esclusiva, agli art. 33 e 34 del regolamento. Si segnalano, al riguardo, le linee-guida in materia di noti ca delle violazioni di dati personali del Gruppo "Articolo 29", qui dispo nibili: www.garanteprivacv.it/regolamentoue/databreach.

Raccomandazioni

Tutti i titolari di trattamento dovranno in ogni caso documentare le violazioni di dati personali subite, anche se non noti cate all'autorità di controllo e non comunicate agli interessati, nonché le relative circostanze e conseguenze e i provvedimenti adottati (si veda art. 33, paragrafo 5); tale obbligo non è diver so, nella sostanza, da quello attualmente previsto dall'art. 32-bis, comma 7, del Codice. Si raccomanda, pertanto, ai titolari di trattamento di adottare le misure necessarie a documentare eventuali violazioni, essendo peraltro tenuti a forni re tale documentazione, su richiesta, al Garante in caso di accertamenti.

Responsabile della protezione dei dati



• Anche la designazione di un "responsabile della protezione dati" (RPD, ovvero DPO se si utilizza l'acronimo inglese: Data Protection O cer) ri et te l'approccio responsabilizzante che è proprio del regolamento (si veda art. 39), essendo nalizzata a facilitare l'attuazione del regolamento da parte del titolare/responsabile. Non è un caso, infatti, che fra i compiti del RPD rientrino "la sensibilizzazione e la formazione del personale" e la sor veglianza sullo svolgimento della valutazione di impatto di cui all'art. 35. La sua designazione è obbligatoria in alcuni casi (si veda art. 37), e il rego lamento tratteggia le caratteristiche soggettive e oggettive di questa gura (indipendenza, autorevolezza, competenze manageriali: si vedano art. 38 e 39) in termini che Gruppo "Articolo 29" ha ritenuto opportuno chiarire attraverso alcune linee-guida di recente pubblicazione, disponibili anche sul sito del Garante, e alle quali si rinvia per maggiori delucidazioni unitamente alle relative FAQ (si veda: www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd).



Trasferimenti di dati verso Paesi terzi e organismi internazionali



• In primo luogo, viene meno il requisito dell'autorizzazione nazionale (si vedano art. 45, paragrafo 1, e art. 46, paragrafo 2). Ciò signi ca che il trasferimento verso un Paese terzo "adeguato" ai sensi della decisio ne assunta in futuro dalla Commissione, ovvero sulla base di clausole contrattuali modello, debitamente adottate, o di norme vincolanti d'impresa approvate attraverso la speci ca procedura di cui all'art. 47 del regolamento, potrà avere inizio senza attendere l'autorizzazione nazionale del Garante - a di erenza di quanto attualmente previsto dall'art. 44 del Codice.

Tuttavia, l'autorizzazione del Garante sarà ancora necessaria se un titolare desidera utilizzare clausole contrattuali ad-hoc (cioè non rico nosciute come adeguate tramite decisione della Commissione europea) oppure accordi amministrativi stipulati tra autorità pubbliche – una delle novità introdotte dal regolamento.

Il regolamento consente di ricorrere anche a schemi di certificazione per dimostrare le "garanzie adeguate" pre viste dall'art. 46. Ciò signi ca che i titolari o i responsabili del trattamento stabiliti in un Paese terzo potranno far valere gli impegni sottoscritti attraverso l'adesione al codice di condotta o allo schema di certificazione, ove questi disciplinino anche o esclusivamente i trasferi menti di dati verso Paesi terzi, al ne di legittimare tali trasferimenti.
 Tuttavia (si vedano art. 40, paragrafo 3, e art. 42, paragrafo 2), tali tito lari dovranno assumere, inoltre, un impegno vincolante mediante uno specifico strumento contrattuale o un altro strumento che sia giuridi camente vincolante e azionabile dagli interessati.




- Il regolamento vieta trasferimenti di dati verso titolari o responsabili in un Paese terzo sulla base di decisioni giudiziarie o ordinanze amministrative emesse da autorità di tale Paese terzo, a meno dell'esistenza di accordi internazionali in particolare di mutua assistenza giudiziaria o analoghi accordi fra gli Stati (si veda art. 48). Si potranno utilizzare, tut tavia, gli altri presupposti e in particolare le deroghe previste per situa zioni speci che di cui all'art. 49. A tale riguardo, si deve ricordare che il regolamento chiarisce come sia lecito trasferire dati personali verso un Paese terzo non adeguato "per importanti motivi di interesse pubblico", in deroga al divieto generale, ma deve trattarsi di un interesse pubblico riconosciuto dal diritto dello Stato membro del titolare o dal diritto dell'Ue (si veda art. 49, paragrafo 4) e dunque non può essere fatto valere l'interesse pubblico dello Stato terzo ricevente.
- Il regolamento fissa i requisiti per l'approvazione delle norme vincolanti d'impresa e i contenuti obbligatori di tali norme. L'elenco indi cato al riguardo nel paragrafo 2 dell'art. 47 non è esaustivo e, pertanto, potranno essere previsti dalle autorità competenti, a seconda dei casi, requisiti ulteriori. Ad ogni modo, l'approvazione delle norme vincolan ti d'impresa dovrà avvenire esclusivamente attraverso il meccanismo di coerenza di cui agli artt. 63-65 del regolamento ossia, è previsto in ogni caso l'intervento del Comitato europeo per la protezione dei dati (si veda art. 64, paragrafo 1, lettera d)).





- Il regolamento (si veda Capo V) ha confermato l'approccio attualmente vigente per quanto riguarda i ussi di dati al di fuori dell'Unione europea e dello spazio economico europeo, prevedendo che tali ussi sono vietati, in linea di principio, a meno che intervengano speci che garanzie che il regolamento elenca in ordine gerarchico:
 - adeguatezza del Paese terzo riconosciuta tramite decisione della Commissione europea;
 - ii. in assenza di decisioni di adeguatezza della Commissione, garanzie adeguate di natura contrattuale o pattizia che devono essere forni te dai titolari coinvolti (fra cui le norme vincolanti d'impresa - BCR, e clausole contrattuali modello);
 - iii. in assenza di ogni altro presupposto, utilizzo di deroghe al divieto di trasferimento applicabili in speci che situazioni.
- Le decisioni di adeguatezza sinora adottate dalla Commissione (livello di protezione dati in Paesi terzi, a partire dal Privacy Shield, e clausole contrattuali tipo per titolari e responsabili) e gli accordi internazionali in materia di trasferimento dati stipulati prima del 24 maggio 2016 dagli Stati membri restano in vigore no a loro eventuale revisione o mo di ca (si vedano art. 45, paragrafo 9, e art. 96). Restano valide, con seguentemente, le autorizzazioni nazionali sinora emesse dal Garante successivamente a tali decisioni di adeguatezza della Commissione (si veda http://www.garanteprivacy.it/home/provvedimenti-normativa/normativa/normativa-comunitaria-e-intenazionale/trasferimento-dei-da ti-verso-paesi-terzi#1). Restano valide, inoltre, le autorizzazioni nazionali che il Garante ha rilasciato in questi anni per speci ci casi (si veda art. 46, paragrafo 5), sino a loro eventuale modi ca.



Appendice

Linee guida sul regolamento gia' adottate dal gruppo di lavoro "Articolo 29" (WP29)

(Tutte le Linee guida sono disponibili sul sito internet del Garante www.garanteprivacy.it)

- Linee-guida sui responsabili della protezione dei dati (RPD) WP243
 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016
 Comprende l'Allegato alle linee-guida sul RPD Indicazioni essenziali
- 2. Linee-guida sul diritto alla "portabilità dei dati" WP242 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016
- 3. Linee-guida per l'individuazione dell'autorità di controllo capofila in rapporto a uno specifico titolare o responsabile del trattamento WP244 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 13 dicembre 2016
- 4. Linee-guida concernenti la valutazione di impatto sulla protezione dei dati nonché i criteri per stabilire se un trattamento "possa presentare un rischio elevato" ai sensi del regolamento 2016/679 - WP248
 - Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 4 aprile 2017
- Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di applicazione e definizione delle sanzioni amministrative - WP253
 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 3 ottobre 2017

- 6. Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di processi decisionali automatizzati e profilazione - WP251 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018
- 7. Linee guida elaborate dal Gruppo Art. 29 in materia di notifica delle violazioni di dati personali (data breach notification) WP250 Adottate dal Gruppo di lavoro Art. 29 il 6 febbraio 2018



Counseling srls Via P. Calamandrei, 255 52100 Arezzo Tel: +39-0575-353609

www.counselingsrl.eu